Area Istituzionale, Organizzazione e Controllo
Area Ist./ Unità Elett. Norm./AS/eb

Prot. N. 14104 del 19 ottobre 2009

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 "Autonomia delle Università";

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale del 30.09.1994, n. 1196 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 "Attività didattiche e formative" e l'art. 20 "Articolazione dell'attività didattica";

VISTA la legge del 2.12 1991, n. 390 sul diritto agli studi universitari;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il Decreto Rettorale del 22 luglio 2005, n. 01/13329 con il quale è stato emanato il nuovo testo del Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi ed il Decreto Rettorale 25 maggio 2007, n. I/2A/8286, con il quale sono stati modificati gli artt. 4, 6, 13 dello stesso;

VISTO il parere della Commissione didattica di Ateneo del 18 settembre 2009 nella quale sono state esaminate ed approvate le modifiche e le integrazioni più rilevanti ed è stato chiesto un approfondimento circa la possibilità per studenti collocati in graduatoria di poter svolgere l'incarico eventualmente assegnato ancorché nel frattempo si siano laureati;

VISTA la delibera n. 222 del 6 ottobre 2009, con la quale il Senato Accademico, ha approvato le modifiche al Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di Pisa;

DECRETA

Art. 1

1. Il "*Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di Pisa"* è modificato secondo quanto disposto dall'allegato A, che costituisce parte integrante al decreto.

Art. 2

1. Le modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto entrano in vigore all'atto della sua emanazione.
2. Il testo modificato del suddetto regolamento, è pubblicato sulla pagina web dedicata ai regolamenti di ateneo.

IL RETTORE
Marco Pasquali

Allegato A

Testo vigente	Testo modificato
Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università D.R. 20 giugno 1995, n.967 Emanazione D.R. 7 agosto 1997, n.1333 Modifiche D.R. 9 aprile 1999, n.01/592 Emanazione nuovo testo D.R. 28 dicembre 2001, n.01/1559 Conversione importi in euro D.R. 31 luglio 2003, n. 01/1000 Modifiche D.R. 22 luglio 2005, n.01/13329 Emanazione nuovo testo D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifiche artt.4,6,13 **Articolo 1– Ambito di applicazione** Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, disciplina l' assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Università. Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, contemporaneamente aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l' anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio né del Contributo Straordinario Universitario, nè dei prestiti d'on ore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico nello stesso anno accademico.	**Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università** D.R. 20 giugno 1995, n.967 Emanazione D.R. 7 agosto 1997, n.1333 Modifiche D.R. 9 aprile 1999, n.01/592 Emanazione nuovo testo D.R. 28 dicembre 2001, n.01/1559 Conversione importi in euro D.R. 31 luglio 2003, n. 01/1000 Modifiche D.R. 22 luglio 2005, n.01/13329 Emanazione nuovo testo D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifiche artt.4,6,13 **Articolo 1– Ambito di applicazione** Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, disciplina l' assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Università. Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. **Il corrispettivo è esente da imposta.** Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, ~~**contemporaneamente**~~ aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l' anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ~~**né del Contributo Straordinario Universitario**~~, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico **di collaborazione part-time** nello stesso anno ~~**accademico**~~**, compresi gli incarichi specifici previsti ai successivi art. 7bis e 7 ter.**

Le strutture curano che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio dello studente.	**Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l'incarico interferisca il meno possibile con le stesse nell'ottica della legge n.390 del 1991.**~~**..curano che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio dello studente.**~~
	Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di 150 ore.
L'orario giornaliero non deve, di norma, superare le tre ore.	**L'orario giornaliero non deve comunque** ~~**, di norma**~~**, superare**~~**le tre ore**~~ **il normale orario di servizio della struttura assegnataria.**
Il corrispettivo è esente da imposte.	~~Il corrispettivo è esente da imposte.~~ (*spostato al comma tre)*
Articolo 2 – Risorse finanziarie L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del bilancio universitario. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente appositi stanziamenti, l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola, il monte ore totale.	**Articolo 2 – Risorse finanziarie** L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del bilancio universitario. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente ~~**appositi**~~ lo stanziamento e , l'ammontare del corrispettivo orario, per le collaborazioni in parola~~**, il monte ore totale**~~.**Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, alle quali saranno assegnati incarichi di collaborazione part - time studenti dovranno contribuire per il 50 % al budget necessario al pagamento dei compensi. L'assegnazione di collaborazioni part-time studenti all'Amministrazione centrale sarà annualmente proporzionata a quelle delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.**
Articolo 3 – Forme di collaborazione Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di 150 ore. I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca,laboratorio, amministrazione, archivio, tipografia, fotoriproduzione, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.	**Articolo 3 – Forme di collaborazione** ~~**Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di 150 ore**~~. I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, tipografia, fotoriproduzione, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrativa e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.
Articolo 4 – Determinazione e pubblicazione delle	**Articolo 4 – Determinazione e pubblicazione delle**

collaborazioni attivabili Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno il responsabile della struttura in riferimento al regolamento di organizzazione vigente (Preside di facoltà ,Direttore di Dipartimento o di centro con autonomia di spesa, Responsabile di servizio di livello dirigenziale e non), in presenza di specifiche necessità, comunica al Dipartimento I "Didattica e Ricerca" – Ufficio studenti e laureati (di seguito ufficio competente) le esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle stesse, nonché delle eventuali competenze minime richieste.	**collaborazioni attivabili** Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno **i responsabili delle strutture universitarie didattiche scientifiche e di servizio** in riferimento al regolamento di organizzazione vigente ~~**(Preside di facoltà ,Direttore di Dipartimento o di centro con autonomia di spesa, Responsabile di servizio di livello dirigenziale e non),**~~ **su apposito invito dell'Ufficio competente,** ~~**in presenza di specifiche necessità**~~**, comunicano allo stesso** ~~**al Dipartimento I "Didattica e Ricerca" – Ufficio studenti e laureati (di seguito ufficio competente)**~~ le esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle medesime, nonché delle eventuali competenze minime richieste.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra ed in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 2, la Commissione permanente didattica ed attività studentesche determina, tra quelle proposte, le collaborazioni attivabili, delle quali vengono predisposti due elenchi distinti: l'Elenco A in cui sono comprese le collaborazioni che prevedono il possesso di particolari requisiti e l'elenco aggiuntivo B, in cui sono comprese le collaborazioni che non prevedono il possesso di requisiti. L'elenco aggiuntivo B sarà utilizzato secondo quanto stabilito nel successivo art. 7. I suddetti elenchi sono resi pubblici tramite il sito web dell'Ateneo.	Sulla base delle indicazioni di cui sopra ed in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 2, la Commissione **didattica** ~~**permanente**~~ **di Ateneo** ~~**didattica ed attività studentesche**~~, **eventualmente delegando per l'esame delle richieste una sottocommissione formata dal Prorettore per i rapporti con gli studenti, il Dirigente della struttura competente e da due rappresentanti degli studenti** determina, tra quelle proposte, le collaborazioni attivabili**,** ~~**delle quali vengono predisposti due elenchi distinti: l'Elenco A in cui sono comprese le collaborazioni**~~ **di** ~~**che prevedono il possesso di particolari requisiti e l'elenco aggiuntivo B, in cui sono comprese le collaborazioni che non prevedono il possesso di requisiti. L'elenco aggiuntivo B sarà utilizzato secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.**~~ ~~**I suddetti elenchi sono resi pubblici tramite il sito web dell'Ateneo.**~~
Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che per l' anno accademico di riferimento siano in possesso dei seguenti requisiti: • Abbiano manifestato interesse allo svolgimento dell'incarico di collaborazioni part-time, secondo modalità definite dall'amministrazione universitaria, non oltre il 28 febbraio; • Non siano iscritti per la prima volta all'Università di Pisa; • Abbiano superato, alla data del 31 ottobre e	**Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione** Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti **che abbiano fatto domanda tramite web entro il 31 dicembre di ciascun anno per una o più collaborazioni relative agli avvisi pubblicati sul sito di Ateneo e siano** per l' anno accademico di riferimento ~~siano~~ in possesso dei seguenti requisiti: • ~~**Abbiano manifestato interesse allo svolgimento dell'incarico di collaborazioni part-time, secondo modalità definite dall'amministrazione universitaria, non oltre il 28 febbraio;**~~ • **siano iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale dell'Università di Pisa non per la prima volta**; • Abbiano **acquisito** alla data del 31 ottobre e

con riferimento all'anno accademico precedente, e agli effettivi anni di iscrizione, almeno i 2/5 degli esami previsti dal piano di studio prescelto nel caso di vecchio ordinamento ovvero, per i corsi di studio nuovo ordinamento abbiano acquisito almeno una media di 24 crediti annui; Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore ovvero abbiano diritto alla riduzione della contribuzione universitaria. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.	con riferimento all'anno accademico precedente, e agli effettivi anni di iscrizione, ~~**almeno i 2/5 degli esami previsti dal piano di studio prescelto nel caso ovvero, per i corsi di studio nuovo ordinamento abbiano acquisito**~~ **almeno una media di 24 crediti annui;** Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore ~~**ovvero abbiano diritto alla riduzione della contribuzione universitaria**~~. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.
Articolo 6 – Criteri per la formazione della graduatoria Entro il 30 giugno, l'Ufficio competente predispone la graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni in ordine decrescente dell'entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito nell'anno di riferimento. A parità di entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito prevalgono le condizioni di reddito calcolate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria. La graduatoria è approvata con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.	**Articolo 6 – Criteri per la formazione della graduatoria** Entro il ~~**30 giugno**~~ **31 gennaio di ogni anno,** ~~**l'Ufficio competente predispone**~~ **viene predisposta** la graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni in ordine decrescente dell'entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito nell'anno accademico di riferimento. A parità di entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito prevalgono le condizioni di reddito calcolate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria. La graduatoria è approvata con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.
Articolo 7 – Attribuzione delle collaborazioni Tenuto conto della graduatoria, l'Ufficio competente, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, procede agli abbinamenti (effettuati con riferimento all'elenco A ovvero, se del caso, all'elenco B) fra gli aventi titolo e le richieste di collaborazione delle strutture, pervenendo alla definizione delle assegnazioni delle collaborazioni medesime. Le definizioni delle assegnazioni sono comunicate dall'Ufficio competente alle strutture interessate. Il Dirigente del Dipartimento I "Didattica e Ricerca" e l'Ufficio Finanza e Contabilità provvedono all'assegnazione dei fondi disponibili che le strutture interessate potranno utilizzare per l'attribuzione dei	**Articolo 7 – Attribuzione delle collaborazioni** Tenuto conto della graduatoria, l'Ufficio competente, sulla base delle preferenze espresse dai candidati **relativamente alle collaborazioni da attivare tramite l'apposita sezione sul sito web di Ateneo, procede agli abbinamenti** ~~**(effettuati con riferimento all'elenco A ovvero, se del caso, all'elenco B)**~~ fra gli aventi titolo e ~~**le richieste di collaborazione delle**~~ le strutture richiedenti, pervenendo alla definizione delle assegnazioni delle collaborazioni medesime. La definizione dell'assegnazione **è consultabile dalle strutture interessate nella citata sezione on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo** ~~**sono comunicate dall'Ufficio competente alle strutture interessate**~~**.** ~~**Il Dirigente dell'del Dipartimento I "Didattica e**~~

compensi agli studenti. Le strutture, a loro volta provvedono, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della collaborazione, alla stipula del contratto, secondo il modello trasmesso dall'Ufficio competente, provvedendo altresi' al pagamento dei compensi spettanti ai singoli studenti.	~~**Ricerca" e l'Ufficio Finanza e Contabilità provvedono all'assegnazione dei fondi disponibili che**~~ **Alle strutture interessate sono assegnati i fondi disponibili ~~potranno~~ da** utilizzare per l'attribuzione diretta dei compensi agli studenti. **Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto e svolgere l'attività entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è stata emanata la graduatoria. L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.** ~~**Le strutture, a loro volta provvedono, alla stipula del contratto, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della collaborazione, secondo il modello trasmesso dall'Ufficio competente, provvedendo altresì al pagamento dei compensi spettanti ai singoli studenti**~~**. Per le strutture organizzative dell'Amministrazione centrale, l'ufficio competente provvede direttamente alla stipula del contratto e al pagamento del corrispettivo dell'incarico.** **Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.**
Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all'art. 11, l'Ufficio competente comunica alle strutture interessate i nominativi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa.	Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all'art. 11, l'Ufficio competente comunica alle strutture interessate i nominativi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa **per la sostituzione, salvo che nel frattempo sia uscita una nuova graduatoria.** **Articolo 7 bis – Collaborazioni specifiche** **Nel rispetto delle procedure previste nei precedenti articoli, possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time per ambiti specifici o particolari iniziative, tramite la formazione di apposite graduatorie. Nel caso che nell'avviso siano specificati titoli aventi una particolare rilevanza per il settore e l'iniziativa per i quali è prevista la collaborazione, questi daranno diritto, a chi ne è titolare, di essere preferito, nel rispetto dell'ordine di graduatoria a chi ne risulti sprovvisto.** **L'avviso per la definizione della procedura di attribuzioni incarichi e per la tipologia degli stessi deve essere approvato dal Senato accademico. Dopo l'approvazione l'avviso per la procedura specifica potrà essere emanato annualmente su richiesta del soggetto proponente.** **Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time**

	specifiche sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi. **Nel caso che gli studenti part-time siano destinati al servizio per l'integrazione ed il sostegno di studenti disabili sarà opportuno che al momento della stipula del contratto abbiano un colloquio con l'Unità organizzativa che si occupa del servizio al fine di essere destinati, nell'ambito dell'attività da svolgere, al compito più indicato rispetto alla loro preparazione, motivazione ed esperienza.** **Art. 7 ter Collaborazioni riservate a studenti stranieri** **Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time riservate a studenti extra-comunitari tramite elaborazione di apposita graduatoria** **Gli studenti extracomunitari dovranno provenire da paesi particolarmente poveri o comunque con coefficiente di correzione del valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto superiore a 1,2.** **Gli studenti presteranno la loro attività, di norma, presso gli uffici "Studenti", "Laureati" e "Relazioni Internazionali".** **Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.**
Articolo 8 – Adempimenti del responsabile della struttura Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, è compito del responsabile della struttura: 1. assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali; 2. vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del contratto, previo parere della Commissione didattica; 3. compiere, al termine dell'a.a., ai sensi dell'art. 13/3 lett. d) Legge 390/91, una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'Ufficio competente.	**Articolo 8 – Adempimenti del responsabile della struttura** Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, è compito del responsabile della struttura: 1. assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali; 2. vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del contratto, **previa comunicazione all'Ufficio competente** e parere **favorevole** della Commissione didattica; 3. compiere, al termine **di ciascun anno** ~~**dell'anno accademico**~~, ai sensi dell'art. 13/3 lett. d) Legge 390/91, una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'Ufficio competente.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno le strutture trasmettono all'Ufficio competente, l'elenco nominativo delle collaborazioni effettivamente attivate sulla base dei contratti stipulati.	~~Entro il 31 dicembre di ciascun anno~~ **Annualmente** le strutture trasmettono all'Ufficio competente, l'elenco nominativo delle collaborazioni effettivamente attivate sulla base dei contratti stipulati.
Articolo 9 – Obblighi dello studente Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.	**Articolo 9 – Obblighi dello studente** Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività. **Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione**
Articolo 10 – Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue, anche se nell'anno accademico successivo. Lo svolgimento dell'incarico termina allorchè lo studente consegua la laurea di primo livello salvo che dichiari prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell'Università di Pisa . Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per la laurea specialistica.	**Articolo 10 – Cause di rinvio, di sospensione o decadenza del rapporto di collaborazione** L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. ~~**Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue, anche se nell'anno accademico successivo.**~~ **Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell'incarico se dopo la domanda ma prima della emanazione della graduatoria**~~ Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente~~ consegua la laurea **specialistica/ magistrale o** di primo livello salvo, **in quest'ultimo caso**, ~~che~~ dichiari prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica/**magistrale** dell'Università di Pisa . Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per la laurea specialistica **che comunque dovrà effettuarsi entro tre mesi dal conseguimento della laurea triennale pena la decadenza dalla collaborazione.**
Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa. Al di fuori delle suddette ipotesi, il responsabile della struttura può consentire il rinvio o la sospensione dello svolgimento dell'incarico, nel caso in cui l'assegnatario sia impossibilitato, per documentati	Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa. ~~**Al di fuori delle suddette ipotesi, il responsabile della struttura può consentire il rinvio o la sospensione dello svolgimento dell'incarico, nel caso in cui l'assegnatario sia impossibilitato, per**~~

motivi, a svolgere l'attività di collaborazione. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione all'Ufficio competente che invierà un candidato idoneo.	~~**documentati motivi, a svolgere l'attività di collaborazione.**~~ Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi di propria iniziativa il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione all'Ufficio competente che invierà un candidato idoneo **in sostituzione del precedente.** **Al momento dell'Uscita della nuova graduatoria la precedente non potrà più essere utilizzata per la sostituzione di eventuali rinunce, mentre coloro che hanno avuto, sulla base delle scelte fatte, l'assegnazione dell'incarico potranno, nei tempi stabiliti dal regolamento, svolgerlo.**
Articolo 11 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per: • mancata prestazione dell'attività di collaborazione senza un giustificato motivo, per un periodo superiore a 1/3 delle ore assegnate calcolando la media di 3 ore giornaliere; • rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria; • conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 10 comma II, nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell'Ateneo, alla mancata ripresa dell'incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione alla laurea specialistica e alla mancata iscrizione alla laurea specialistica entro un anno dal conseguimento della laurea triennale; • irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari piu' gravi dell'ammonizione; • consenso delle parti; • impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.	**Articolo 11 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione** Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per: • ~~mancata prestazione dell'attività di collaborazione senza un giustificato motivo, per un periodo superiore a 1/3 delle ore assegnate calcolando la media di 3 ore giornaliere;~~ • rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria; • conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 10 comma II, nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell'Ateneo, alla mancata ripresa dell'incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione alla laurea specialistica e alla mancata iscrizione alla laurea specialistica entro il termine di tre mesi prescritto all'art.10; • irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione; • consenso delle parti; • l'avere accettato un incarico di lavoro subordinato per un periodo superiore a due mesi; • impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente ~~**proporzionale**~~ alla parte di collaborazione prestata.
Articolo 12 – Collaborazioni part-time "speciali" Sono istituite altresì forme di collaborazioni part-time " speciali" che, pur nella salvaguardia dei principi	**Articolo 12 abrogato** ~~**Articolo 12 – Collaborazioni part-time "speciali"**~~ ~~**Sono istituite altresì forme di collaborazioni part-**~~

sottesi alla normativa generale, consentono di rispondere ad esigenze particolari delle strutture. Ciascun rapporto di collaborazione part-time speciale non può prevedere meno di 50 ore e più di 150 ore di attività. Gli oneri relativi ai suddetti contratti gravano per il 50% sul bilancio della struttura interessata, e per il restante 50% sul bilancio dell'Ateneo. Le suddette collaborazioni sono attivate fino alla concorrenza della cifra stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dello stanziamento complessivo. Al fine di consentire le collaborazioni di cui al presente articolo, il responsabile della struttura interessata inoltra all'Ufficio competente una richiesta contenente: il numero di collaborazioni che intendono attivare; le specifiche necessità per cui si richiedono le collaborazioni; gli eventuali requisiti richiesti. La Commissione didattica ed attività studentesche determina periodicamente le collaborazioni attivabili. L'Ufficio competente individua nella graduatoria di cui all'art. 6 gli studenti in possesso dei requisiti richiesti. Le definizioni delle assegnazioni sono comunicate dall'Ufficio competente alle strutture interessate. Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time speciali sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti.	~~**time che, pur nella salvaguardia dei principi sottesi alla normativa generale, consentono di rispondere ad esigenze particolari delle strutture.**~~ ~~**Ciascun rapporto di collaborazione part-time speciale non può prevedere meno di 50 ore e più di 150 ore di attività.**~~ ~~**Gli oneri relativi ai suddetti contratti gravano per il 50% sul bilancio della struttura interessata, e per il restante 50% sul bilancio dell'Ateneo. Le suddette collaborazioni sono attivate fino alla concorrenza della cifra stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dello stanziamento complessivo.**~~ ~~**Al fine di consentire le collaborazioni di cui al presente articolo, il responsabile della struttura interessata inoltra all'Ufficio competente una richiesta contenente:**~~ ~~**il numero di collaborazioni che intendono attivare;**~~ ~~**le specifiche necessità per cui si richiedono le collaborazioni;**~~ ~~**gli eventuali requisiti richiesti.**~~ ~~**La Commissione didattica determina periodicamente le collaborazioni attivabili. L'Ufficio competente individua nella graduatoria di cui all'art. 6 gli studenti in possesso dei requisiti richiesti. Le definizioni delle assegnazioni sono comunicate dall'Ufficio competente alle strutture interessate.**~~ ~~**Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time speciali sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti.**~~
Articolo 13 – Norme di rinvio e finali Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è applicabile alle collaborazioni attivate a partire dall'anno accademico 2002/2003. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazine, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica. Con apposita deliberazione del Senato Accademico, su proposta della Commissione didattica di Ateneo, potranno prevedersi forme ulteriori di collaborazione. Dette collaborazioni potranno attivarsi mediante bandi approvati dai singoli consigli di facoltà. Per l'assegnazione delle collaborazioni potranno prevedersi specifiche selezioni e procedure anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente	**Articolo 13 – Norme di rinvio e finali** Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è applicabile alle collaborazioni attivate a partire dall'anno accademico 2010/2011 ~~**2002/2003**~~**.** Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica. ~~**Con apposita deliberazione del Senato Accademico, su proposta della Commissione didattica di Ateneo, potranno prevedersi forme ulteriori di collaborazione. Dette collaborazioni potranno attivarsi mediante bandi approvati dai singoli consigli di facoltà.**~~ ~~**Per l'assegnazione delle collaborazioni potranno prevedersi specifiche selezioni e procedure anche**~~

Regolamento, ma nel rispetto dei principi generali di cui alla Legge 390/91 e relativi DPCM di attuazione.	**~~in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei principi generali di cui alla Legge 390/91 e relativi DPCM di attuazione~~.**